

COMUNE DI SALERNO

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 30.09.2014

N. 19__ del Registro

Oggetto: Aliquote IMU 2014 – deliberazione di G.C. n° 232 del 01.08.2014 .

L'anno duemila quattordici__ addì trenta_____ del mese di settembre_____ alle ore 9,30_____

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
previ avvisi in data 24.09.2014 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A		
1)	DE LUCA	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22)	FERRAZZANO	Anna	<input type="checkbox"/>	*
2)	SORRENTINO	Luca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23)	CELANO	Roberto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	VENTURA	Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24)	ZITAROSA	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	SCANNAPIECO	Rosa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25)	CAMMAROTA	Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	GALDI	Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26)	STASI	Pietro Damiano	<input type="checkbox"/>	*
6)	CRISCUOLO	Gaetano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27)	ADINOLFI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	CRISCITO	Pasquale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28)	VIVIANO	Nobile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	BERNABO'	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29)	MEMOLI	Pasqualina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	DELLA VALLE	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30)	GAGLIANO	Salvatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	AVAGLIANO	Amedeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31)	FERRARA	Alessandro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	AMODIO	Camillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32)	PETILLO	Marco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	D'ALESSIO	Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33)	TORRE	Emiliano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	SANTORO	Felice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
14)	DE PASCALE	Augusto	<input type="checkbox"/>	*					
15)	PROVENZA	Luciano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
16)	TELESE	Salvatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
17)	DI CARLO	Horace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
18)	CARAMANNO	Angelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
19)	MEMOLI	Gianluca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
20)	LOFFREDO	Dario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
21)	MAZZEO	Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Presenti __ 30__

Assenti __ 03__

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale MENNA e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASONE, DE MAIO, GUERRA, PICARONE.



IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, l'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21-12-2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale viene prevista, tra l'altro, l'aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. del 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. del 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO che il Ministero dell'interno con il comunicato del 15 luglio 2014, emanato a seguito della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio c.a., ha previsto un ulteriore

differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014.

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013, l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

Evidenziato che con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 maggio 2014 n. 11, sono state approvate, in via provvisoria, le aliquote TASI, in attesa che si perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione e quindi anche di coordinare le misure delle aliquote IMU da approvare per l'anno 2014 e quelle della TASI in via definitiva ed in particolare:

1. l'assimilazione, ai fini dell'applicazione della TASI e dell'IMU, ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, con le seguenti limitazioni e modalità:
 - unità immobiliare non classificabile nelle categorie A\1, A\7, A\8, A\9;
 - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze;
 - esclusione delle detrazioni;
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
 - presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso dei requisiti di cui sopra;
 - b) le unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di

alloggi in locazione” a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 957 /2003 e pubblicato nel BURC del 22 aprile 2003, n.107;

2. l'approvazione delle aliquote TASI con la conseguenziale applicazione alle sole unità immobiliari per le quali non si applica l'IMU, al fine di sottoporre l'unità immobiliare ad un solo tributo tra TASI ed IMU e con l'esclusione della componente relativa agli inquilini e precisamente:

A) nella misura del 3,3 per mille per :

- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ed assimilate di cui al punto 2) del presente atto deliberativo, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A\1, A\8 e A\9, e le relative pertinenze, rientranti nelle categorie C\2, C\6 e C\7,
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili di cui al comma 2, alla lettera d), dell'art. 13 del D.L. 06\12\2011, n. 201;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

B) nella misura dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui art. 9, comma 3-bis, DL.133/1994;

C) nella misura pari allo 0 (zero) per i restanti immobili.

Ritenuto di dover confermare in via definitiva le aliquote Tasi approvate con la citata deliberazione consiliare n.11 del 2014, con la precisazione che, così come espressamente stabilito dal comma 707, art. 1, della legge del 27 dicembre 2013, n.147, l'assimilazione è soggetta all'ulteriore limitazione dell'appartenenza ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 o in alternativa in presenza di una rendita catastale risultante in catasto per il valore di € 500,00;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- *variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,3 %;*
- *variazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;*
- *variazione dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,0 %;*

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e dalla n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, e da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare i commi da 1) a 5), si precisa che:

La base imponibile per il calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, e 6 del D.Lgs. 504/92, e dei commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011:

" per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per le categorie catastali A/1, A/8, A/9, C/2, C/6 C/7;

140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4, C/5;

80 per le categorie catastali A/10 e D/5;

65 per il gruppo catastale D ad esclusione della categoria catastale D/5;

55 per la categoria catastale C/1;

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 5% per il moltiplicatore 130;

per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 5% per il moltiplicatore 75;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata applicando i valori di mercato determinati con la deliberazione di G.C. del 23 febbraio 2007, n. 240."

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Vista la deliberazione di G.C. n° 232 del 01.08.2014;

Tenuto conto che la I e la VII Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 18.09.2014 ha, nel rendere il parere favorevole al regolamento IMU, proposto di inserire la seguente dicitura:

".....In relazione al regolamento IMU, all'art. 10"Aliquote e detrazioni", si inserisce la seguente dicitura, di carattere generale, nel medesimo articolo: - nella determinazione delle aliquote e detrazioni dovranno essere previste agevolazione a favore dei seguenti casi:

- a) fitto a canone concordato ai sensi della legge n. 431/98;*
- b) comodati in linea retta che non possono usufruire dell'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 5 del regolamento TASI, per quanto riguarda il reddito ISEE e la rendita catastale".*

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole della VII Commissione Consiliare permanente, espresso nella seduta del 26.09.2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dal Direttore del Settore Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000,

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta;

Escono dall'aula i Consiglieri CELANO, ADINOLFLZITAROSA, VIVIANO (presenti n° 26);

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 24 favorevoli, n° 1 contrario (GAGLIANO), n° 1 astenuto (CAMMAROTA), espressi per appello nominale dai n° 26 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Di variare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:
 - variazione aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 0,3 %;
 - variazione aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello 0,2%;
 - variazione aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, pari a 0,0 %;
- 2) Di stabilire l'aliquota dello 0.86 per cento per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6,
 - adibite esclusivamente ad abitazione principale e concesse in locazione con contratti di locazione agevolati conformi agli accordi territoriali stipulati dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini, in applicazione del disposto dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998. Per beneficiare dell'aliquota ridotta i contribuenti devono presentare al Comune di Salerno – Servizio IMU, nei termini di scadenza previsti per la presentazione della dichiarazione ICI, una specifica istanza/ dichiarazione, con allegata copia del contratto di locazione debitamente registrato;
 - Comodati in linea retta entro il primo grado con rendita catastale superiore a euro 500 o il reddito ISEE superiore a euro 15.000,00;

- 3) Di incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g), della L. n. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,3 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all' 1,06%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della L. n. 228/2012 e lo 0,3% è la quota di competenza comunale;
- 4) Di confermare, in via definitiva, le aliquote Tasi approvate con la deliberazione consiliare n.11 del 2014 con la sola precisazione che, così come espressamente stabilito dal comma 707 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, l'assimilazione del comodato gratuito dell'unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, è soggetta all'ulteriore limitazione dell'appartenenza del nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 o in alternativa in presenza di una rendita catastale risultante in catasto del valore di € 500,00;ù
- 5) Inviare al settore Ragioneria ed Ufficio ICNIMU per i provvedimenti di competenza;
- 6) Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione mediante l'inserimento nel sito informatico della sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 7) Di dare atto che con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*.

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione

IL DIRETTORE


- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Ornella MENNA -



Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to **avv. Antonio D'ALESSIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **dott.ssa Ornella MENNA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **16.10.2014** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **31.10.2014**.

lì **16.10.2014**

f.to **p. IL SEGRETARIO GENERALE**
 Il Funzionario delegato
 - Giuseppe CANDITO -
